



Macchine nuove e macchine usate

***Modifica, riparazione, importazione, noleggio.
Responsabilità degli operatori economici
e dei soggetti coinvolti nell'utilizzo.***

Ing. Giovanni TABASSO

*Libero Professionista - Commissione Meccanica Industriale
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma*

Roma, 15 aprile 2025



SOMMARIO

1- Macchina nuova

2- Macchina usata

3- Operatori economici

4- Modifica

5- Riparazione

6- Importazione

7- Noleggio

8- Utilizzo



1- MACCHINA NUOVA



Direttiva 2006/42/CE

- Immissione sul mercato
 - prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione.
- Messa in servizio
 - primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva.



1- MACCHINA NUOVA



Regolamento (UE) 2023/1230

- Messa a disposizione sul mercato
 - la fornitura di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, affinché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- Immissione sul mercato
 - la prima messa a disposizione di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato dell'Unione.
- Messa in servizio
 - il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, di macchine o di prodotti correlati nell'Unione.



2- MACCHINA USATA

Provenienza?

- SEE (Spazio Economico Europeo = UE + NO + IS + FL),
cioè messa a disposizione sul mercato SEE successivamente alla prima volta = rivendute come usate nel mercato SEE:
 - Legislazione nazionale (in Italia: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
 - Accompagnata da:
 - Dichiarazione di conformità (oppure attestazione ai sensi dell'art. 72 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in Italia nei casi previsti dalla legislazione italiana)
 - Istruzioni
- Extra-SEE
cioè messa a disposizione per la prima volta nel mercato SEE:
 - Direttive e regolamenti europei, come se fosse nuova



2- MACCHINA USATA

Si analizzeranno i seguenti casi:

Modifica

Riparazione

Importazione

Noleggio

Utilizzo (con aggiornamento dotazioni di sicurezza)

3- OPERATORI ECONOMICI

Direttiva 2006/42/CE



Fabbricante:

persona fisica o giuridica che

- progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva,
- è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.

In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è

- considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva.

3- OPERATORI ECONOMICI

Regolamento (UE) 2023/1230



Fabbricante:

qualsiasi persona fisica o giuridica che

- fabbrichi prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li commercializzi con il proprio nome o con il proprio marchio; oppure,
- fabbrichi prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e li metta in servizio per uso proprio.

3- OPERATORI ECONOMICI

Art. 18 del Regolamento (UE) 2023/1230



Fabbricante è anche:

una persona fisica o giuridica che apporta una **modifica sostanziale** alla macchina o a un prodotto correlato.

Costui ha gli stessi obblighi del fabbricante di cui all'art. 10 del regolamento e applica le pertinenti procedure di valutazione della conformità.

NON è considerato fabbricante:

l'utilizzatore **1)** non professionale che attua una modifica sostanziale alla **2)** propria macchina **3)** per uso proprio (**3 condizioni**).

3- OPERATORI ECONOMICI

Regolamento (UE) 2023/1230



Importatore:

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo.

NON PRESENTE NEL TESTO DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

3- OPERATORI ECONOMICI

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2023/1230



Obblighi dell'importatore:

- Si assicura che il fabbricante abbia:
 - svolto le procedure di valutazione della conformità adeguate;
 - redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione.
- Si assicura che la macchina abbia:
 - marcatura CE, targa identificativa, istruzioni, dichiarazione di conf.
- Indica il proprio nome e i propri riferimenti sulla macchina.
- Non siano compromessi i RESTS nel trasporto o nel deposito.

3- OPERATORI ECONOMICI

Regolamento (UE) 2023/1230



Distributore:

qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato.

NON PRESENTE NEL TESTO DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

3- OPERATORI ECONOMICI

Artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 2023/1230



Obblighi del distributore:

- Si assicurano che il fabbricante abbia:
 - svolto le procedure di valutazione della conformità adeguate;
 - redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione.
- Si assicurano che la macchina abbia:
 - marcatura CE, targa identificativa, istruzioni, dichiarazione di conf.
 - riferimenti del fabbricante e dell'importatore.
- Non siano compromessi i RESTS nel trasporto o nel deposito.

3- OPERATORI ECONOMICI

Art. 17 del Regolamento (UE) 2023/1230



Importatori e distributori sono considerati fabbricanti quando:

- immettono sul mercato un prodotto (macchina, prodotto correlato o quasi-macchina) con il proprio nome o marchio commerciale;
- modificano un prodotto (macchina, prodotto correlato o quasi-macchina) già immesso sul mercato in modo suscettibile di incidere sulla conformità ai RESTS.

3- OPERATORI ECONOMICI

Regolamento (UE) 2023/1230



Utilizzatore professionale:

una persona fisica che utilizza o gestisce una macchina o un prodotto correlato nell'esercizio della sua attività professionale o del suo lavoro.

NON PRESENTE NEL TESTO DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE



3- OPERATORI ECONOMICI

Noleggiatore:

Chiunque conceda in uso ad un utilizzatore un'attrezzatura di lavoro propria dietro corresponsione di un compenso.

- **Nolo a freddo:** il noleggiatore effettua una mera fornitura di un'attrezzatura, con o senza installazione;
- **Nolo a caldo:** il noleggiatore concede in uso l'attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione o l'uso dell'attrezzatura stessa.



4- MODIFICA

Regolamento (UE) 2023/1230 Modifica sostanziale: definizione



Una modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali, dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede:

- a) **l'aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione** alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o
- b) **l'adozione di misure di protezione supplementari** per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina o prodotto correlato.

MACCHINA DA SOTTOPORRE A NUOVA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ



4- MODIFICA

Modifica NON sostanziale di macchine "a norma"

D.Lgs. 81/2008

- A NORMA =
 - = all'interno della disciplina di cui all'art. 70 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =
 - = fabbricate nel rispetto delle pertinenti direttive europee di prodotto (oppure che già rispettano i requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008)
- NON deve comportare:
 - modifiche sostanziali
- PUÒ comportare:
 - manutenzione ordinaria o straordinaria
 - aggiornamento delle dotazioni di sicurezza



4- MODIFICA

Modifica di macchine "a norma" come aggiornamento delle dotazioni di sicurezza

D.Lgs. 81/2008

- D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 5

Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza **non configurano immissione sul mercato**, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

- **IN ALTRE PAROLE:**

Gli aggiornamenti delle dotazioni di sicurezza non devono ricadere nel caso delle modifiche sostanziali né introdurre nuovi rischi sulla macchina.



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine già a norma

D.Lgs. 81/2008

- **A NORMA =**
 - = all'interno della disciplina di cui all'art. 70 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =
 - = fabbricate nel rispetto delle pertinenti direttive europee di prodotto; cioè già marcate CE;
 - oppure, se non marcate CE, che già rispettano i requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
- **NON** deve comportare:
 - modifiche sostanziali
- **PUÒ** comportare:
 - sostituzione di parti della macchina o di dotazioni di sicurezza



5- RIPARAZIONE

**Riparazione di macchine NON a norma
al fine del solo utilizzo in sicurezza,
senza vendita o noleggio**

D.Lgs. 81/2008

- NON a norma =
= al di fuori della disciplina di cui all'art. 70 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =
= fabbricate antecedentemente alle pertinenti direttive europee di prodotto (cioè non marcate CE)
- DEVONO rispettare i requisiti di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



5- RIPARAZIONE

**Riparazione di macchine NON a norma
al fine del solo utilizzo in sicurezza,
senza vendita o noleggio**

D.Lgs. 81/2008

- Esempio di attestazione in Allegato V: insieme di macchine

La "persona competente" XXX

DICHIARA, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 72 comma 1,
che l'impianto YYY

è stato oggetto, su incarico del committente ed utilizzatore finale, di aggiornamento delle misure di protezione e di sicurezza, senza modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore originario.

_____ ha altresì provveduto a redigere un'analisi dei rischi che dimostri il rispetto dei requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e della normativa applicabile vigente e previgente, riferita all'anno di costruzione 1989, per le seguenti macchine costituenti l'impianto:

- _____
- _____
- _____



5- RIPARAZIONE

**Riparazione di macchine NON a norma
al fine del solo utilizzo in sicurezza,
senza vendita o noleggio**

D.Lgs. 81/2008

Si evidenzia, infine, che la messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi ai requisiti di cui sopra (Allegato V del D.Lgs. 81/2008) rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008.

Riferimento a norme armonizzate applicabili:

- UNI EN ISO 12100 – Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio: punto 6.3.3.1.
- UNI EN ISO 13849-1 - Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione: punti 4.1, 4.2.2, 5.2.1.
- UNI EN ISO 14118-1 - Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso: punti 4.2, 5.2.1.
- UNI EN ISO 14119 – Sicurezza del macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai ripari – Principi di progettazione e di scelta: punti 4.3.1, 4.3.2.
- UNI EN ISO 14123-1 - Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 1: Principi e specifiche per fabbricanti di macchine: punti 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 6; Appendice A, punto A.2.2.
- UNI EN 14492-1 - Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Argani motorizzati: punti 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.3, 5.2.4.1, 5.2.5, 5.4, 5.6, 5.7.2, 5.7.3, 5.10.3, 5.10.5.1, 5.12.4, 5.12.7, 5.12.8.2.
- CEI EN 60204-1 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali: punti 9.2.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3
- UNI EN 12927-6: Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 6: Criteri di dismissione.
- UNI EN 12927-8: Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - Parte 8: Controllo magnetico-induttivo delle funi (MRT)



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma al fine del solo utilizzo in sicurezza, **senza vendita o noleggio**

D.Lgs. 81/2008

Riferimento a leggi e specifiche tecniche vigenti e previgenti:

- D.Lgs.81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: art. 37, art. 71, comma 4, lettera a), numero 3); art. 71, comma 8, lettera b) numero 2); art. 71, comma 8, lettera c); art. 71 comma 11;
 - Allegato V
 - Parte I: requisiti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.5, 9.3, 9.4.
 - Parte II: requisiti 1.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.15, 3.2.4, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.10.
 - Allegato VI, punto 3.1.2.
 - Allegato VII:
 - Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente a 10 anni: **verifiche biennali.**
- Decreto interministeriale 11 aprile 2011, Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008: Allegato II, punto 3.2.1.
- D.P.R. 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro [vigente nell'anno di costruzione della macchina (1989)], artt. 8 comma 6, 41, 42, 45, 47, 52, 53, 59, 61, 70, 76, 77, 82, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 185, 192, 215, 234, 269, 354.

1. Note:

richiama l'attenzione sui seguenti obblighi di verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 per le seguenti parti dell'impianto oggetto della presente dichiarazione, da fare effettuare secondo quanto prescritto dall'Allegato II del decreto interministeriale 11 aprile 2011:

- **Verifica biennale** per apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente a 10 anni. **Applicabile a:**
 -

SEGUE



5- RIPARAZIONE

**Riparazione di macchine NON a norma
al fine del solo utilizzo in sicurezza,
senza vendita o noleggio**

D.Lgs. 81/2008

2. Raccomandazioni:

Oltre alle verifiche periodiche di cui alle note sopra riportate, si richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del Datore di Lavoro utilizzatore dell'impianto:

- dei controlli trimestrali per le funi e le catene di attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi, previsti dall'Allegato VI, punto 3.1.2 del D.Lgs. 81/2008. **Applicabili a:**
 - [REDACTED]
- dei controlli interni da eseguire, previsti dall'art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
- di conservare i risultati dei suddetti controlli e di fornirne evidenza, secondo quanto previsto dall'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/2008.

Luogo, data, nome, timbro e firma della "persona competente" che ha ricevuto l'incarico da parte del Datore di Lavoro.

In allegato all'attestazione di conformità all'Allegato V del D.lgs. 81/2008:

- Elenco e descrizione degli interventi effettuati in riferimento alle norme ed alle leggi citate.



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
 - art. 23 comma 1
 - art. 72 comma 1 → **attestazione di conformità ai requisiti dell'Allegato V**
- Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, n. 40590 del 1° ottobre 2013
- Interpello n. 1 del 13 dicembre 2017, redatto dalla Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

- D.Lgs. 81/2008, art. 23 comma 1:

Sono vietati la fabbricazione, **la vendita, il noleggio e la concessione in uso** di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

E ALLORA, COME FARE PER LE MACCHINE NON A NORMA?



Ing. Giovanni TABASSO

SEGUE

Macchine nuove e macchine usate: modifica. riparazione, importazione, noleggio



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

- D.Lgs. 81/2008, art. 72 comma 1:

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1 *[cioè NON conformi a direttive e regolamenti europei, N.d.R.]*, **attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi**, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, **ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.**



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, n. 40590 del 1° ottobre 2013 (sintesi "operativa"):

- Non è vietata la vendita di macchine non a norma se questa è effettuata per **un esclusivo fine riparatorio** delle macchine in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinate e messe a norma.
- Devono essere chiaramente esplicitati nel contratto:
 - le condizioni di vendita (cioè al solo fine di riparazione);
 - obblighi del venditore e del diretto destinatario;
 - ruolo del destinatario a riparazione avvenuta: può mettere in vendita la macchina oppure la riconsegna al venditore che potrà disporne.



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 1 del 13 dicembre 2017 (sintesi "operativa"):

Non ricade nei casi degli artt. 23 e 72 del D.Lgs. 81/2008 la circolazione di attrezzature da lavoro, DPI o impianti non conformi **senza alcuna previsione di utilizzazione**, ma con esclusivo e documentato fine:

- o di demolizione
- o di riparazione per la messa a norma
- o di mera esposizione al pubblico



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

Contenuti dell'accordo di riparazione macchine NON a norma:

- Parte venditrice
 - Ragione sociale, indirizzo, dati fiscali
 - Consapevole che la macchina/l'impianto non è conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che prima della successiva vendita/noleggio/concessione in uso/locazione dovrà essere resa conforme;
 - consapevole di dichiarazioni mendaci, **accertatosi che la parte acquirente è specializzata nella riparazione per la messa a norma di macchine**;
 - consapevole di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, artt. 23 e 72;
 - a conoscenza della sentenza di Cassazione Penale, Sez. 3, 1° ottobre 2013, n. 40590 e dell'Interpello 13 dicembre 2017, n. 1;

SEGUE



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

Contenuti dell'accordo di riparazione macchine NON a norma (segue):

- Parte venditrice (segue)
 - **al solo fine di riparazione, VENDE** la macchina/l'impianto non a norma così identificato:
 - [riportare descrizione, fabbricante, matricola e dati di targa della macchina/dell'impianto]
 - luogo, data, nome, timbro e firma



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

Contenuti dell'accordo di riparazione macchine NON a norma (segue):

- Parte acquirente (cioè il riparatore, NON l'utilizzatore)
 - Ragione sociale, indirizzo, dati fiscali
 - specializzata nella riparazione e messa a norma di macchine, avendo preso visione della macchina ed acquistatala per riparazione, è consapevole:
 - di dichiarazioni mendaci relativamente ai propri requisiti;
 - di quanto prescritto dagli artt. 23 e 72 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - che la macchina non è conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;



5- RIPARAZIONE

Riparazione di macchine NON a norma prima della vendita o del noleggio

D.Lgs. 81/2008

Contenuti dell'accordo di riparazione macchine NON a norma (segue):

- Parte acquirente (segue), consapevole...
 - che la macchina dovrà essere resa conforme al fine della vendita/noleggio/concessione in uso/locazione;
 - che all'acquirente dovrà essere consegnata attestazione ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [cioè dichiarazione di conformità all'Allegato V];
 - della sentenza di Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 e dell'Interpello 13 dicembre 2017, n. 1.

dopo la riparazione e prima della messa in servizio, **EFFETTUERÀ** i seguenti interventi al fine di renderla conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- elenco degli interventi;
- luogo, data, nome, timbro e firma.



6- IMPORTAZIONE

Immissione sul mercato di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine da Paesi extra-UE

- Richiamo a
 - Obblighi del fabbricante
 - Obblighi dell'importatore
 - Necessari:
 - marchio CE e dichiarazione di conformità per macchine e prodotti correlati;
 - dichiarazione di incorporazione per quasi-macchine.
 - Le dichiarazioni di conformità devono includere altre eventuali direttive e regolamenti che le macchine, i prodotti correlati e le quasi-macchine sono tenuti a rispettare per essere immessi sul mercato SEE



7- NOLEGGIO

D.Lgs. 81/2008: art. 72 commi 1 e 2

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

D.Lgs. 81/2008

- **Comma 1** - Già visto: per essere vendute, noleggiate, concesse in uso o locate, le macchine devono essere
 - o marcate CE
 - o conformi all'Allegato V
- **Comma 2** - Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il **buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.**



7- NOLEGGIO

D.Lgs. 81/2008: art. 72 commi 1 e 2

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

D.Lgs. 81/2008

Comma 2 (segue):

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una **dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, **che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico**, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo [cioè il Titolo III del D.Lgs. 81/2008, N.d.R.], **dei soggetti individuati per l'utilizzo.**



7- NOLEGGIO

Riepilogando

D.Lgs. 81/2008

- Il noleggiatore (locatore) attesta:
 - la conformità delle macchine (dichiarazione CE o in Allegato V);
 - il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
 - l'acquisizione della dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio (noleggiante) di cui all'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008
- Il noleggiante (locatario) fornisce la dichiarazione autocertificativa, con:
 - nome, cognome, data della formazione e addestramento specifici dei soggetti individuati per l'utilizzo, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008.



7- NOLEGGIO

TIPI DI CONTRATTO

Nolo "a freddo"

Nolo "a caldo"

Subappalto



7- NOLEGGIO

Nolo "a freddo"

Il noleggiatore (locatore) mette a disposizione del noleggiante (locatario) la sola attrezzatura di lavoro.

- Noleggiatore
 - Dichiarazione di conformità o attestazione in Allegato V
 - Libretto d'uso e manutenzione
 - Attestazione buono stato manutentivo
- Noleggiante
 - Dichiarazione del lavoratore incaricato e del suo livello di adeguata formazione specifica secondo Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Equivale alla "mera fornitura di materiali e attrezzature" di cui agli artt. 26 comma 3-bis e 96 comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



7- NOLEGGIO

Nolo "a caldo"

Il noleggiatore (locatore) mette a disposizione del noleggiante (locatario):

- l'attrezzatura di lavoro;
- la prestazione lavorativa di un operatore specializzato per la sua conduzione o il suo utilizzo.
- Fornisce al noleggiante:
 - Dichiarazione di conformità o attestazione in Allegato V
 - Libretto d'uso e manutenzione
 - Attestazione buono stato manutentivo
 - Formazione e addestramento adeguati dell'operatore incaricato della conduzione o dell'utilizzo
- **NON È IMPRESA ESECUTRICE: si limita a far funzionare la macchina**
→ NON DEVE REDIGERE IL POS
- Acquisisce il DUVRI da parte del noleggiante



7- NOLEGGIO

Subappalto

Il noleggiatore (locatore) mette a disposizione del noleggiante (locatario):

- **l'attrezzatura di lavoro;**
- **la prestazione lavorativa di un operatore specializzato per la sua conduzione o il suo utilizzo;**
- **esegue in autonomia parte dei lavori.**
- Fornisce al noleggiante:
 - Dichiarazione di conformità o attestazione in Allegato V
 - Libretto d'uso e manutenzione
 - Attestazione buono stato manutentivo
 - Formazione e addestramento adeguati dell'operatore incaricato della conduzione o dell'utilizzo
- **È IMPRESA ESECUTRICE**
 - **→ deve redigere il POS**
 - **→ deve fornire evidenza di idoneità tecnico-professionale secondo l'Allegato XVII**
- Acquisisce il DUVRI da parte del noleggiante, che a sua volta avrà redatto il PSC e nominato CSP e CSE.



8- UTILIZZO

**D.Lgs. 81/2008: art. 18 comma 1 lettera z)
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
sulla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro**

D.Lgs. 81/2008

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È in relazione con l'art. 71 comma 5, già visto in precedenza:

*Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza **non configurano immissione sul mercato**, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.*



8- UTILIZZO

D.Lgs. 81/2008, art. 71 comma 1
Obblighi del datore di lavoro
sull'uso delle attrezzature di lavoro

D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente [cioè all'art. 70: "a norma", conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto o ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V, N.d.R.], [omissis].



8- UTILIZZO

D.Lgs. 81/2008, art. 71 comma 4
Obblighi del datore di lavoro
sull'uso delle attrezzature di lavoro

D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;*
- 2) **oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70** e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;*
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza [omissis] in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);*



8- UTILIZZO

D.Lgs. 81/2008, art. 78
Obblighi dei lavoratori
sull'uso dei DPI

D.Lgs. 81/2008

In sintesi, i lavoratori:

- si sottopongono alla formazione ed all'addestramento stabiliti dal datore di lavoro;
- utilizzano di conseguenza e coerentemente i DPI;
- hanno cura dei DPI e non vi apportano modifiche;
- riconsegnano i DPI al termine dell'utilizzo;
- segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente dei DPI da essi rilevato.



MATCH STANDARDS, PERFORM BETTER, STAY HUMAN

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Giovanni TABASSO

Studio di ingegneria
Progettazione e normativa di impianti industriali

mail@giovannitabasso.com

06 906 14 85

-

347 32 50 458